CAMERA DEI DEPUTATI N. 2576-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: **DE POI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 2 dicembre 1978 (Stampato n. 1393)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 5 dicembre 1978

—

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo per la gestione del Conto di azione speciale a favore dei Paesi a basso reddito tra la Comunità economica europea e gli Stati membri di detta Comunità, da una parte, e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), dall'altra, firmato a Bruxelles il 2 maggio 1978

Presentata alla Presidenza il 14 dicembre 1978

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente disegno di legge di ratifica, di cui il Senato ha specificato con maggior precisione rispetto al testo originario l'onere finanziario derivante per l'Italia in lire 16 miliardi per l'anno 1978 e in lire 15 miliardi e 500 milioni per il 1979, ha una notevole rilevanza per quanto riguarda gli impegni del nostro paese e di quelli della Comunità europea, assunti alla Conferenza sulla cooperazione economica internazionale tenutasi a Parigi nel 1977. In seguito alla prima fase di questa Conferenza, la cui portata nel « dialogo Nord-Sud » non si è ancora completamente e compiutamente dispiegata, il Consiglio europeo del 23 marzo 1977, per caratterizzare in modo pertinente e costruttivo i primi risultati, ha previsto un programma addizionale di sostegni rispetto ai flussi consueti che favoriscono lo sviluppo dei paesi più poveri del mondo.

L'Accordo per la gestione del conto di azione speciale a favore dei Paesi a basso reddito fra i Paesi comunitari e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) prevede un finanziamento di 385 milioni di dollari USA a carico dei membri della Comunità. Tale conto speciale, amministrato dall'IDA, ma distinto dagli altri sportelli dell'agenzia, è costituito da fondi che potranno essere prestati senza interessi, e sono rimborsabili in 50 anni, a favore di 44 paesi che sono fra i più poveri del mondo.

I criteri obiettivi di individuazione di questi Paesi sono indicati nell'articolo 1 del titolo III dell'Accordo, ma la Comunità, ed il nostro Paese attraverso gli organi istituzionali di essa, si garantisce tutte le facoltà di indirizzo nonché scambi di informazioni e pareri fra la Comunità stessa e l'IDA, una stretta collaborazione ed un preciso rendiconto. Non deve sfuggire a nessuno l'importanza di questo programma che, pur non distaccandosi da un criterio assistenziale, non è per questo meno pertinente alle esigenze di emergenza che hanno spesso i Paesi destinatari al limite della sopravvivenza e che vedono, nella stessa differenziazione di questa assistenza, una maggiore garanzia della loro indipendenza e sovranità.

Ugualmente non deve sfuggire l'urgenza che impone di non differire ulteriormente l'approvazione parlamentare di un accordo come questo che è di tipo misto e che non diventa operante fino a che non sia avvenuta la ratifica di tutti gli Stati firmatari, e che entro il 31 dicembre di questo anno rischia di perdere la sua efficacia e tutti i connessi obblighi dei contraenti (articolo 1, titolo IV) se tale ratifica non avverrà entro quella data.

Certo sarebbe una grave responsabilità che noi ci assumeremmo, onorevoli colleghi, se rendessimo col nostro ritardo inapplicabile un accordo di questa portata, dopo avere abbondantemente e diffusamente sostenuto in questa sede parlamentare i valori della cooperazione e dell'aiuto allo sviluppo. È per questo motivo che, pur richiedendo una puntuale verifica nella spesa e nell'utilizzazione dei fondi predisposti e sulla garanzia di pace, di sviluppo e di giustizia sociale che ci stanno particolarmente a cuore nell'azione nord-sud, raccomando una sollecita approvazione del disegno di legge da parte della Camera dei deputati.

DE POI, *Relatore*.

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
È approvato l'Accordo per la gestione del Conto di azione speciale a favore dei Paesi a basso reddito tra la Comunità economica europea e gli Stati membri di detta Comunità, da una parte, e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), dall'altra, firmato a Bruxelles il 2 maggio 1978.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 del titolo V dell'Accordo stesso.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 16.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e in lire 15.500 milioni per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 9001 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	*Identico.*